

La legge 244/2007 - Legge Finanziaria per il 2008, prevede, ai commi 209-214, l'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutte le operazioni di vendita nei confronti di amministrazioni dello Stato (anche in ordinamento autonomo) e gli enti pubblici nazionali. Questa novità, che fa parte dell'ambito di un progetto denominato "2010 - Una società europea dell'informazione per la crescita dell'occupazione", oltre a dettare i principi generali della disposizione, i cui dettagli tecnici sono poi lasciati ad un successivo decreto da emanare a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, introduce al comma 210 un passaggio fondamentale: trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento (di cui al comma 213) , sarà fatto divieto all'Amministrazione del pagamento delle fatture emesse o trasmesse in formato cartaceo.

Circa i tempi di attivazione, il testo prevede:

entro il 31/03/08 decreto contenente il regolamento attuativo

entro il 31/07/08 il passaggio alla fase operativa

Considerando un tempo "tecnico" di attivazione, compresi ritardi nella pubblicazione del Decreto e proroghe possibili, entro la fine dell'anno 2008 questa disposizione dovrebbe essere operativa.

Di seguito riportiamo il testo integrale dei commi sopra menzionati:

*209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

*210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al*

*comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.*

*211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.*

*212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:*

*a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;*

*b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.*

*213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite:*

*a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;*

*b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;*

*c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;*

*d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;*

*e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;*

*f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;*

*g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.*

*214. Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.*

## Fatture elettroniche

Scritto da Massimo Zurli

Sabato 08 Marzo 2008 11:05 - Ultimo aggiornamento Sabato 08 Marzo 2008 11:06

---

n.285)